

Obblighi delle Imprese oggetto dei controlli del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP)

Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Acconciatore, Barbiere	<ul style="list-style-type: none"> - L. 17 Agosto 2005 n. 174 - L.R. 23 Ottobre 2009 n. 28 - Specifico regolamento comunale 	
	Estetista	<ul style="list-style-type: none"> - L. 4 Gennaio 1990 n. 1 - Decreto 12 maggio 2011 n. 110 - L.R. 27 Novembre 1991 n. 29 - Decreto Regionale del 16 Febbraio 2009 n. 171 - Specifico regolamento comunale 	
	Tatuatore, Piercer.	<ul style="list-style-type: none"> - D.G.R. n. 11 del 09 Gennaio 2013 - D.G.R. n. 693 del 23 Marzo 2001 	
	Produzione dei cosmetici con controlli analitici sui prodotti	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento CE del 30 Novembre 2009 	
	Impianti natatori, con prelievi di controllo sulla qualità dell'acqua di balneazione delle piscine e sui requisiti igienico sanitari degli ambienti	<ul style="list-style-type: none"> - Delibera Giunta Regionale n. 1173 del 18 Aprile 2003 di recepimento accordo Stato-Regioni del 1601/2003 	
	Turistico-recettiva Alberghiera, Extralberghiera e Agrituristica	<ul style="list-style-type: none"> - Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 - D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380 - Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 - Regolamenti edilizi e d'igiene comunali 	
	Ambulatori dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di libera scelta, della Medicina di Gruppo o della Medicina Associata	<ul style="list-style-type: none"> - A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, reso esecutivo con Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23.03.2005 - A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta, reso esecutivo con Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 15.12.2005 	
	Vendita prodotti fitosanitari	Delibera Giunta Regionale del 3/03/2009 n. 524 "P.RE.FIT"	

	<p>Comunicazioni utilizzo apparecchiature radiogene (sino a 200 Kv) o sostanze radioattive</p>	<p>Prima di acquistare o utilizzare apparecchiature o sostanze che producono radiazioni ionizzanti, si deve farne comunicazione ai sensi dell'art. 22 Dlgs 230/95.</p> <p>La prestazione si rivolge a chi utilizza in ambito sanitario e non, apparecchiature o sostanze che producono radiazioni ionizzanti.</p> <p>La comunicazione, con la documentazione prevista dall'art. 22 Dlgs 230/95, va presentata 30 giorni prima dell'inizio della detenzione (possesso e/o utilizzo):</p> <ul style="list-style-type: none">• al Comando provinciale dei Vigili del fuoco;• agli Organi del Servizio sanitario nazionale;• alle Agenzie regionali ARPA <p>e, se di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla Direzione provinciale del lavoro;• al Comandante di porto;• all'Ufficio di salute marittima. <p>L'autorizzazione s'intende concessa passati 30 giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.</p> <p>La domanda può essere inviata, scansionata, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).</p> <p>L'autorizzazione s'intende concessa passati 30 giorni dalla data della presentazione della domanda.</p> <p>Può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione</p> <p>Normativa</p> <hr/> <p>art. 22 Dlgs 230/95</p>	
--	--	--	--